

DELIBERA N. 109/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Retesole s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Retesole”) per la violazione dell’articolo 34, comma 6bis, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 2007, n. 80;

VISTO il Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*” sottoscritto da tutte le associazioni degli editori radiotelevisivi, oltre che Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana, Unione stampa sportiva italiana, Federazione italiana editori di giornali, in data 27 luglio 2007;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il decreto 21 gennaio 2008, n. 36 recante “Recepimento del “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”, del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 marzo 2008, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 14/08/CSP “Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al “Codice Media e Sport” del 31 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2008, n. 59;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto n. CONT./184/07/DICAM del 27 novembre 2007, notificato in data 4 dicembre 2007, della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità con il quale veniva contestata la violazione dell’articolo 34, comma 6bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’articolo 2 del “Codice Media e Sport” alla società Retesole S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Retesole*”, per aver trasmesso il giorno 5 ottobre 2007, durante la trasmissione “*Sua Eccellenza e più*” in onda dalle ore 20:30 alle 22:30 circa, e il giorno 8 ottobre 2007, nel corso della trasmissione “*Il lunedì di Ivano Massetti*”, andata in onda dalle 20:30 alle 22:30 circa, programmi di commento ad avvenimenti calcistici, caratterizzati da aggressività e risentimento, integranti violazione delle norme che dispongono il divieto di veicolare messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge così come il ricorso alla minaccia e all’ingiuria;

VISTO l’atto n. CONT./23/08/DICAM del 15 febbraio 2008, notificato in data 20 febbraio 2008, della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità con il quale veniva contestata la violazione dell’articolo 34, comma 6bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’articolo 2 del “Codice Media e Sport” alla società Retesole S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Retesole*”, per aver trasmesso in data 27 gennaio 2008 dalle ore 21:30 circa, il programma “*Pianeta calcio dilettanti*”, nel corso del quale il conduttore Ivano Massetti ingiuria, minaccia e utilizza toni aggressivi nei confronti della categoria degli arbitri, di singoli arbitri e dei dirigenti locali, integranti violazione delle norme che dispongono il divieto di veicolare messaggi di incitamento alla violenza e alla turbativa dell’ordine pubblico legato allo svolgimento delle manifestazioni sportive nonché di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge;

VISTE le memorie giustificative della società Retesole S.p.A. pervenute in data 20 dicembre 2007 (prot. 75833) in cui è stata eccepita l’infondatezza della contestazione CONT./184/07/DICAM per le seguenti ragioni :

- quanto contestato si inserisce nell’evolversi di una vicenda, localmente di una qualche notorietà, e, quindi, in un quadro che, ormai in via di esaurimento, si è riferito ad antefatti che tutti i media hanno esaminato e rappresentato, sotto ogni profilo, e che, quindi, sono (localmente) notori per la stragrande maggioranza dei telespettatori;
- in tale contesto le dichiarazioni criticate non rispondono ai parametri di gravità addebitati in quanto sia il singolo che la collettività, già ampiamente informati con

diversità di fonti e prospettazioni, partecipano passionalmente al dibattito essendo stati comunque posti nelle condizioni di valutare con sufficiente capacità e indipendenza di pensiero, anche eventualmente critico, i contenuti e le espressioni utilizzate dal conduttore della trasmissione in argomento;

- le espressioni utilizzate, un tempo considerate palesemente offensive, denigratorie e/o minacciose, quali “mafioso”, hanno assunto una rilevanza del tutto circoscritta alla speciale efficacia espressiva senza alcuna concreta ulteriore diversa valenza con particolare riferimento al linguaggio utilizzato nell’ambito di trasmissioni televisive nazionali di assoluto “primario” ascolto;

- il contenuto fortemente innovativo delle norme che, più di recente, hanno fatto assumere contenuto precettivo ad atti di originario semplice indirizzo, nella fattispecie il Codice di Autoregolamentazione dell’informazione sportiva, necessita di una gradualità applicativa che consenta alle emittenti di “metabolizzare” il nuovo sistema ma anche di una adeguata e maturata individuazione delle soluzioni operative applicabili, nell’ambito della conservazione dell’impresa e della sua gestione economica;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 14 febbraio 2008, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno ribadito che i programmi oggetto di segnalazione sono prodotti dal conduttore Massetti; inoltre, la società sta ponendo in essere un sistema di controllo per la verifica dei contenuti degli stessi, laddove, essendo alcuni trasmessi in diretta, la funzione di controllo implica rilevanti oneri organizzativi ed economici;

RILEVATO che la società Retesole S.p.A. non ha presentato alcuno scritto difensivo né ha richiesto di poter essere sentita in audizione in seguito alla notifica della contestazione n. CONT./23/08/DICAM in data 20 febbraio 2008; e a tale proposito non risulta alcun pregiudizio all’esercizio dei diritti di difesa, partecipazione al procedimento e al contraddittorio, cui la parte risulta aver consapevolmente e volontariamente rinunciato;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la circostanza che gli eventi sono circoscritti all’ambito territoriale ristretto non attenua la rilevanza della violazione ma, semmai, ne esalta il disvalore in quanto tanto più circoscritto l’ambito territoriale di interesse e la relativa popolazione tanto più risultano accesi e passionali a livello locale i toni utilizzati giungendo alla personalizzazione delle problematiche discusse le quali finiscono per essere integralmente identificate con i soggetti noti;

- la norma di cui all’art. 34, comma 6bis, indipendentemente dal recepimento del Codice Media e Sport, non fa che riportare integralmente l’originario testo del secondo paragrafo dell’art. 34, comma 4 formalmente abrogato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ma di fatto preesistente, escludendo la connotazione innovativa delle prescrizioni oggetto di contestazione laddove il “*Codice media e sport*”, sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive, dalle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e

televisive, dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali, è equiparato ai codici di autoregolamentazione il cui il rispetto è assoggettato al potere di verifica e sanzionatorio della Commissione per i servizi e prodotti dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6 della legge 249/97;

- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente Retesole il giorno 5 ottobre 2007, del programma "Sua Eccellenza e più" in onda dalle ore 20:30 alle 22:30 circa, il giorno 8 ottobre 2007, del programma "Il lunedì di Ivano Massetti", andato in onda dalle 20:30 alle 22:30 circa, e il giorno 27 gennaio 2008 dalle ore 21:30 circa, del programma "*Pianeta calcio diletanti*", come sopra descritti, integri la fattispecie di violazione delle citate norme che dispongono l'adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;

VISTO che ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, *i soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;*

RILEVATO che l'articolo 34, comma 6bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riporta quanto originariamente disposto all'articolo 34, comma 4, secondo paragrafo, del decreto legislativo 177/05;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, della legge 249/97 che attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti la competenza a verificare e sanzionare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 del Codice Media e Sport, *“Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.”*;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35 e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori nell'ambito del più seguito e partecipato gioco a livello nazionale quale è il calcio e con riferimento al contesto storico sociale in cui sono frequenti fenomeni di violenza legati ad avvenimenti calcistici;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la stessa risulta non aver posto in essere alcun comportamento finalizzato allo scopo;
- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00) pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) corrispondente al doppio del minimo edittale, per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Retesole S.p.A. S.r.l., con sede legale in Roma, Via del Caravita, n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 6bis, nella parte in cui riproduce l'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e in combinato disposto con l'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato Codice Media e Sport.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 40/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, lì 21 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

